

Legge regionale 08 luglio 1987 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l'anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

Art. 54

Sistemazioni idraulico - forestali nelle zone terremotate(programma 1.4.2.)

1. Per il completamento e l' esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale da realizzare con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come modificate ed integrate dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e dalla legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l' anno 1987 nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - Sezione X - il capitolo 4168 (2.1.210.3.10.15) con la denominazione: << Spese per il completamento e l' esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale da realizzare nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni per l' anno 1987 cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4165 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' art. 21 primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 22 del 16 febbraio 1987.